



Procedura aperta per l'affidamento del servizio energia plus ai sensi e per gli effetti dell'allegato ii, del d.lgs. n. 115/2008 s.m.i., nonché' la fornitura dell'energia termica ed elettrica, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici ed elettrici, preceduti da adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica iniziale degli stessi, a servizio degli immobili di proprietà.

Tolmezzo, 26 giugno 2018

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 1/2018

OGGETTO: verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala

Richiamate le determinazioni del Direttore Generale:

- n. 13 di data 23/01/2018 con la quale veniva indetta procedura aperta per l'affidamento del servizio energia plus ai sensi e per gli effetti dell'allegato II, del d.lgs. n. 115/2008 s.m.i., nonché' la fornitura dell'energia termica ed elettrica, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici ed elettrici, preceduti da adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica iniziale degli stessi, a servizio degli immobili di proprietà dell'Azienda, per la durata di cinque anni;
- n. 81 del 09/04/2018 con la quale si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice delle offerte pervenute;
- n. 145 del 6.06.2018 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad avviare in qualità di Responsabile Unico del procedimento la verifica prevista dall'articolo 97, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 per accertare la congruità dell'offerta presentata dalla Cristoforetti Servizi Energia Spa;

Vista la nota n. 1578 dd. 7.06.2018 con la quale è stato richiesto alla summenzionata Società di presentare entro e non oltre le ore 12.00 del 25/06/2018 idonea documentazione atta a dimostrare:

- a) l'economia del processo dei servizi previsti, fornendo tutti gli elementi tecnici ed economici utili per dimostrare la congruità dei prezzi, in particolar modo in merito alle seguenti voci di computo:
 - opere di intervento migliorativo ascensori e montalettighe;
 - fornitura di cogeneratore;
 - centrale di trattamento aria;
 - telecontrollo sottocentrale scambiatore di calore e centrale termica;
 - valvola termostatica, smontaggio e rimontaggio radiatori esistenti;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui si dispone per prestare i servizi;
- c) i fattori che hanno determinato gli importi offerti relativi al servizio energia elettrica ed energia termica. le giustificazioni per l'offerta risultata anormalmente bassa;

Preso atto che, con nota n. 078_18 dd. 23.06.2018 pervenuta a mezzo pec nella medesima data alle ore 10.50 al protocollo aziendale al numero 1710/2018, la Cristoforetti Servizi Energia Spa ha provveduto a fornire le giustificazioni richieste;

Ritenuto, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta e sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, di prendere atto che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata;
- ai sensi del D.Lgs. 50/2016 possono essere prese in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere le prestazioni, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente ne può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento o prezzo, bensì valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria, attendibile, economicamente plausibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato;
- la motivazione dell'anomalia non deve essere particolarmente diffusa, analitica e puntuale ma sufficiente a contenere gli elementi per garantire congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;

Preso atto che le spiegazioni di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare riferirsi:

1. all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
2. alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o eseguire i lavori;
3. all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

Considerato, infine che non sono ammesse giustificazioni in relazione:

- a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008;

Ritenuto di procedere, tenuto conto e presente di quanto sopracitato all'analisi della documentazione trasmessa;

Preso atto che la summenzionata relazione mette in evidenza:

- gli impatti sui costi derivanti dalle soluzioni tecniche di cui la Società dispone (accordi quadro di approvvigionamento materiali, contratti di consulenza specialistica con imprese e professionisti locali consolidate negli anni, etc.)
- una capacità gestionale dei processi e delle attività di erogazione dei servizi oggetto dell'appalto efficiente ed efficace;
- una competenza nell'ambito del Facility Management/Global Service impiantistico;
- la disponibilità di strumenti gestionali ed informatici estremamente evoluti che consentono di risolvere le criticità in modo rapido ed economico;
- in modo analitico e dettagliato tutte le voci di spesa riferite al costo della manodopera, della fornitura di energia, delle opere obbligatorie previste dal bando di gara e delle altre opere di riqualificazione proposte;

Ritenuto, dopo attento lavoro di valutazione di ritenere l'offerta presentata dalla Cristoforetti Servizi Energia Spa congrua e non anomala per i seguenti motivi:

- le giustificazioni presentate risultano adeguate ed esaustive, esenti da vizi di illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza;
- dalle stesse si rileva la congruità dei prezzi dichiarati che tengono conto della loro incidenza sull'offerta economica;

DETERMINA

1. Di ritenere la documentazione prodotta dalla Cristoforetti Servizi Energia Spa sufficiente a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata.
2. Di dichiarare, per le determinazioni assunte al punto 1, l'offerta presentata dalla Cristoforetti Servizi Energia Spa congrua e non anomala ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
3. Avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR FVG nel termine di 30 giorni.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi": www.aspcarnia.it (sezione Bandi di gara e concorsi);

IL Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Annalisa Faggionato

documento firmato digitalmente